



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 19-12-2018

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2017 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	P	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	P
De Vinco Giuliana	A	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 2 dell’O.D.G. avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.” ed indi relazione sull’argomento in discussione.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna che qui si intende integralmente riportata;

Uditi gli interventi del Consigliere Comunale Paolo Spagnuolo e della dott.ssa Bocchino Responsabile del Settore Affari Generali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intendono integralmente riportati;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017;

Tenuto conto che il suddetto piano non è stato attuato in quanto la Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. non ha dato seguito alla comunicazione di alienazione effettuata dall’Ente con nota Pec prot. n. 27005/2017 e pertanto è tuttora necessario alienare tale partecipazione comunale;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A alla presente deliberazione;

Dato atto che non sussistono motivazioni per l'alienazione della partecipazione societaria all'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A., in quanto tale società ha quale oggetto sociale *“l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato [...] così come definito dal d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.”* rientrante nella previsione di esclusione dall'obbligo di alienazione di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione con verbale n. 5 del 18/12/2018– prot. 32610, reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il nuovo “*Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)*”;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare i termini di legge;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti unanimi di n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) **Di Considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) **Di Approvare** l'allegato A alla presente deliberazione;
- 3) **Di Dare atto** che non sussistono motivazioni per l'alienazione della partecipazione societaria all'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A., in quanto tale società ha quale oggetto sociale “*l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato [...] così come definito dal d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.*” rientrante nella previsione di esclusione dall'obbligo di alienazione di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.;
- 4) **Di dare atto** che permane la necessità di procedere alla alienazione della partecipazione alla Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.;
- 5) **Di Procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 6) **Di Incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 7) **Di Demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 8) **Di Disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e la pubblicazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- 9) **Di Stabilire** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 10) **Di Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28-01-2019

Dal Municipio, li 28-01-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-12-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 28-01-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 28-01-2019

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio